



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. **ER-PL** Area **DG/1**

Rif. del

Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Presidente della Cassa Italiana Previdenza
ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Commenti ad una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione - Argomentazioni a sostegno delle competenze professionali del Geometra.

Con riferimento ai commenti circolanti circa una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, si trasmette in allegato un contributo da riservare all'uso del Presidente e del Consiglio del Collegio, al fine di controdedurre verbalmente o informalmente ad eventuali prese di posizione in merito.

Tenendo conto del fatto che il documento contiene riferimenti da utilizzare nelle sedi opportune a sostegno delle competenze professionali, si sconsiglia la generale diffusione.

Qualora, a livello territoriale, dovessero insorgere contestazioni o prese di posizione da parte degli uffici, ecc., lo scrivente Consiglio Nazionale assicura la piena disponibilità a fornire ai Collegi uno specifico documento dettagliato per essere direttamente utile al caso.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585



Allegato

Circolano commenti in merito ad una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione con cui è stata cassata una sentenza favorevole della Corte di Appello di Perugia in materia di competenze professionali del Geometra.

Preliminarmente, si esprime doglianza rispetto alla circostanza che, nonostante le categorie professionali stiano collaborando a livello nazionale con lodevole unanimità nell'ambito della R.P.T. (Rete delle Professioni Tecniche), specie in questo momento di particolare difficoltà per il Paese, ci sia un rumoroso vociare che, dimostrando obiettività solo apparente e strumentale, fa da risonanza a questioni giudiziali ordinarie con finalità, più che di informare, di condizionare l'opinione del lettore in buona fede e generare un senso di preoccupazione del tutto ingiustificato.

In merito si richiama l'attenzione sulle seguenti argomentazioni.

Con l'Ordinanza n. 39230/2021 la Suprema Corte non conferma la nullità di un incarico (anche con progetto strutturale firmato dall'ingegnere) ma cassa una sentenza di Corte d'Appello e rinvia alla stessa per la decisione nel merito.

Nella fattispecie oggetto di commento, l'ordinanza consiste in una decisione non definitiva.

Infatti, la Suprema Corte pur accogliendo parte dei motivi (di legittimità) a sostegno del ricorso, ha cassato *“la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, perché decida di nuovo nel merito”*.

Purtroppo, risulta anacronistico che venga sbandierata la portata di una decisione, riferita a fatti avvenuti oltre dodici anni fa (5 ottobre 2009), con cui oggi la Cassazione emette una ordinanza e rinvia alla Corte di Appello perché decida nel merito. La progettazione oggetto della prestazione di cui al contenzioso viene dichiarata *“architettonica”* proprio in riferimento alla disciplina che l'ha resa necessaria (la valutazione paesaggistica per l'ottenimento della preventiva autorizzazione di cui all'art. 7, Legge 29 giugno 1939, n. 1497 *“Protezione delle bellezze naturali”*) e non poteva che interessare l'aspetto architettonico. Quindi nulla ha a che vedere con le questioni strutturali.

L'ordinanza non introduce nulla di nuovo nel panorama giuridico e la questione dovrà essere decisa nuovamente dalla Corte d'Appello con ampia possibilità di dibattere e di affermare le ragioni di merito.

Attardarsi ancora oggi a fare eco alle pronunce giurisprudenziali riferite a quel periodo (2009, prima dell'abrogazione del R.D. n. 2229/1939, avvenuta nel 2010 e ritenuta dalla Corte stessa norma innovativa e non interpretativa, quindi non retroattiva, nel senso che se la fattispecie giudicata fosse riferita al 2011 la decisione forse sarebbe stata diversa), oltre che sopravvalutare gli effetti delle sentenze (anche se, come in questo caso, poi sentenze non sono), evidenzia la mancanza di percezione degli stravolgimenti avvenuti negli anni in Italia nel quadro legislativo di settore.

Infatti, il tentativo di assegnare un valore di vincolo assoluto e generale a sentenze, sia pure pronunciate da autorevolissimi organi di giurisdizioni superiori, si infrange innanzi al valore che nel nostro Paese assume la sentenza passata in giudicato (e non è questo il caso), la quale decide il caso concreto e fa stato, quindi dispiega effetti, soltanto ed esclusivamente tra le parti in causa.

Il giudicato in questa materia, inoltre, non può essere inteso quale fonte secondaria di tipo *“consuetudinario”*, poiché la disciplina generale delle professioni, stanti le gravissime sanzioni previste



anche in materia penale, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, terzo comma, della Costituzione) concorrente con quella delle Regioni solo in materia di formazione.

È, infatti, realtà incontestabile che ingegneri, architetti e geometri sottoscrivono da sempre e regolarmente i progetti, ciascuno per le proprie competenze, e che tali progetti vengono regolarmente approvati dagli Enti preordinati al rilascio degli atti di assenso, le strutture sono regolarmente collaudate e le costruzioni vengono legittimamente dichiarate agibili (come nel contenzioso in riferimento).

Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, l'interpretazione della norma in esame, in ogni caso, deve essere coordinata con la successiva L. 2 marzo 1949 n. 144, recante l'approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri (ricordandosi che il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della parte normativa della medesima legge n. 144/1949).

Anche le ulteriori norme di riferimento – costituite dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, sulla disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, nonché, successivamente dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 in materia di costruzioni ricadenti in zona sismica – non si pongono, sotto il profilo ermeneutico, in contrasto con la favorevole interpretazione dell'art. 16 lett. m) del RD n. 274/1929 nell'ampiezza specificata dalla citata legge n. 144/1949.

Il calcolo delle strutture stesse è documento separato e distinto rispetto al progetto. E nessuno nega la cogenza della norma che si riferisce alla piena competenza di ingegneri e architetti per i calcoli delle strutture complesse, che sono solo una componente del progetto, anche se la riserva di cui al R.D. n. 2229/1939 a favore di tali professionisti, è stata abrogata nel 2010.

L'attuazione della (da ultimo) richiamata normativa ha peraltro determinato che la procedura per la realizzazione delle costruzioni sia scissa in due ambiti del tutto distinti e separati per il rilascio di altrettanti autonomi e separati provvedimenti autorizzativi:

- da una parte, il permesso di costruire o comunicazione asseverata (art. 31, Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - vedi attuale corrispettiva norma del TU Edilizia, art. 6 bis DPR n. 380/2001 e s.m.i.);
- d'altra parte, l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile (Art. 64, DPR n. 380/2001 e s.m.i. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità).

Il primo ambito riguarda la progettazione architettonica delle costruzioni civili o di fabbricati ad uso rurale, finalizzata ad ottenere dal Comune un titolo abilitativo di carattere amministrativo che ha come presupposto la sola verifica del rispetto di tutti i parametri di utilizzazione del suolo nel dimensionamento di nuove opere (quindi nulla ha a che fare con la stabilità del fabbricato o la sicurezza delle persone - che riguardano la parte strutturale), e che può essere depositata al Comune autonomamente dal geometra sempre nell'ambito delle modeste costruzioni.

Il secondo ambito riguarda la parte strutturale (che può prevedere anche l'uso del cemento armato) e richiede, ex art. 65, D.P.R. n. 380/2001, la denuncia dei lavori al Genio Civile con il deposito dei calcoli strutturali (unitamente al progetto architettonico).

Con la conseguenza che i due iter autorizzativi risultano nettamente distinti.

Tanto che il Consiglio di Stato, con parere n. 2359 del 4 settembre 2015, rilasciato a richiesta della Regione Toscana proprio per fare chiarezza sulla materia delle competenze, ha affermato il principio secondo cui, *“in caso di complessiva modestia dell'opera, la circostanza che comunque i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato consente di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra. In base al principio generale della collaborazione*



tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra".

Del resto, la possibilità dell'intervento di più professionisti è prevista dalla citata L. n. 144/1949 che disciplina, all'art. 11, la collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri all'interno della quale il geometra redige il progetto architettonico.

Ciò peraltro risulta chiarito anche dall'"Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati¹ e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia" (S.O. n. 56 del 14 luglio 2014, alla G.U. n. 161); confermando la prassi consolidata presso le P.A., che prevede oltre a tutti i riferimenti tecnici di progetto, di individuare, esattamente e distintamente, le quattro diverse figure dei tecnici che possono essere coinvolti nell'iter edilizio relativo alla richiesta di permesso di costruire o di SCIA ed, in particolare, il progettista e il direttore dei lavori delle opere architettoniche ed il progettista e il direttore dei lavori delle opere strutturali. Tale disciplina risulta confermata anche dal successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze [Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ... OMISSIS ... (S.O. n. 26 del 5 giugno 2017, alla G.U. n. 128)], nel quale sono espressamente individuate le medesime figure professionali.

Per quanto sopra è legittimo per il geometra, nei casi previsti, operare in collaborazione con professionisti tecnici laureati, nel rispetto dei principi basati sul riconoscimento dei rispettivi ruoli, ciascuno per il segmento di competenza, con separato incarico da parte del committente, separate responsabilità e separati compensi.

Quando la complessità del progetto richieda il necessario ricorso alla predetta collaborazione è opportuno che, fin dall'inizio della procedura, la stessa collaborazione risulti dichiarata negli appositi riquadri contenuti espressamente nei moduli unificati di cui sopra, forniti dai Comuni e/o dagli uffici regionali ex Genio Civile per quanto di rispettiva competenza.

In tale ambito, la posizione eventualmente assunta dai pubblici impiegati, ove dovesse determinare il ritardo immotivato o l'illegittimo diniego, procurerebbe danni ingiusti ai privati cittadini richiedenti il provvedimento con l'ulteriore effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria professionale a diretto vantaggio di altre delle quali, spesso, gli stessi funzionari risultano portatori di interessi in qualità di iscritti all'Ordine.

Da ultimo, si rileva che tale tipo di irrituale condotta espone a responsabilità di carattere patrimoniale, anche personale, il soggetto che osservi il comportamento repressibile.

Alla luce di quanto esposto, al fine di evitare atteggiamenti suscettibili di provocare l'insorgenza di contenziosi, si auspica che i responsabili delle amministrazioni interessate non modificino le regole e i comportamenti fino ad oggi seguiti per il trattamento delle pratiche edilizie con la inconsistente motivazione di adeguarsi a singoli pronunciamenti giurisprudenziali.

¹ il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, è adottato ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.